

λ.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Consiglio..... 41/A X Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **259** del 17/11/2017

Modifica ed integrazione dell'art. 4, comma 5, della L.R. 29
maggio 2017, n. 15

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE n. del

“Modifica ed integrazione dell’art. 4, comma 5, L. R. del 29 maggio 2017, n. 15”


Il Consiglio Regionale con legge del 29 maggio 2017, n.15 ha approvato le “modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli)”.

Tuttavia, il Ministero della Giustizia per il tramite del Servizio per le politiche infrastrutturali, Dipartimento Affari regionali e Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’esame della legge regionale da presentare al Governo, ha formulato alcune osservazioni in ordine all’art.4, comma 5, nella parte in cui non definisce in modo espreso i presupposti procedurali per l’esercizio del potere sostitutivo e le modalità della necessaria interlocuzione con i Comuni in ossequio del principio di leale collaborazione posto dall’art. 120 della Costituzione.

Tenuto conto che il rispetto di tale principio, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Costituzionale (sent. n. 43/2004), è una condizione necessaria per l’esercizio legittimo del potere sostitutivo nel rapporto tra Regioni e Comuni, si propone il seguente schema di disegno di legge: “Modifica ed integrazione dell’art. 4, comma 5, L. R. del 29 maggio 2017, n. 15”

L’Assessore all’Agricoltura

dott. Leonardo Di Gioia



DISEGNO DI LEGGE REGIONALE n. del

“Modifica ed integrazione dell’art. 4, comma 5, L. R. del 29 maggio 2017, n.15”

Art.1

1. Il comma 5 dell’art. 4 della L.R. 29 maggio 2017, n. 15 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 16 (Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli)" è così sostituito:

"5. Ove i Comuni, nei termini assegnati, non provvedono agli adempimenti previsti dai precedenti commi 1, 2 e 3 e dal comma 6 dell'articolo 2, il Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, previa diffida ad adempiere, comunicherà al comune inadempiente il termine entro il quale dovrà provvedere. Decorso tale ultimo termine la Giunta regionale nomina il segretario generale del comune inadempiente quale commissario ad acta che vi provvede."